

Registro Interno n. 11

Registro Generale n. 445

**DETERMINAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

Assunta nel giorno 26-06-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E ASSUNZIONE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI VIMODRONE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- si rende necessario individuare un operatore cui affidare i servizi cimiteriali atteso che il contratto in essere è in scadenza e, nonostante in esso vi fosse la previsione di un'opzione di rinnovo, si è deciso di non esercitare detta facoltà in quanto vi è la necessità di modificare alcune condizioni essenziali del servizio che non consentono di proseguire con il medesimo modulo contrattuale inizialmente approvato.

Dato atto come:

- Detta acquisizione è stata inserita nella programmazione triennale 2024-2026 dei beni e servizi;
- Il codice unico di intervento (CUI) dell'acquisizione in oggetto è il seguente: S074302201572024004
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Nadia Villa, già indicato come RUP nell'atto di programmazione e che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'acquisizione in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Rilevato che i servizi di che trattasi rientrano nel *genus* dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, non a rete, ed a tal fine è stata effettuata preliminarmente una valutazione circa la scelta della modalità di gestione ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del D.lgs. n. 201/2022 le cui risultanze sono racchiuse in una relazione agli atti, da cui si evince che si è optato per l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, facendo ricorso all'appalto pubblico di servizio, atteso che, in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, non è

assicurato l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore e parte del servizio si è reputato di seguirlo a gestire in economia per mantenere gli equilibri di bilancio

Rilevato come all'uopo è stato predisposto il progetto ai sensi dell'articolo 41 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 composto dai seguenti elaborati in cui si è tenuto conto del decreto direttoriale di cui mimit.Aoo_Pit. Provvedimenti interni R.0000639.31-08-2023 che adotta le Linee-guida per la redazione del Piano economico-finanziario e gli Indici di qualità per la Regolamentazione del Settore dei servizi pubblici locali non a rete, costituito dai seguenti documenti:

ALLEGATO A – RELAZIONE TECNICA;

ALLEGATO B – PLANIMETRIA – TAVOLA 1;

ALLEGATO C – MAPPA CIMITERO – TAVOLA 2;

ALLEGATO D – CRONOPROGRAMMA;

ALLEGATO E – INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI E DEI CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE;

ALLEGATO F – LISTINO PREZZI;

ALLEGATO G – DUVRI;

ALLEGATO H - CAPITOLATO SPECIALE DESCrittivo E PRESTAZIONALE;

Dato atto come:

- L'appalto si compone di una serie di attività così come indicato nel capitolato cui si rinvia integralmente riconducibili ad una prestazione principale afferente ai servizi cimiteriali e di manutenzione cimiteriale da remunerare in parte a canone e in parte a misura il cui CPV è 98371110-8 , 98371111-5. Le attività da remunerare a canone ammontano ad euro 450.462,02 le attività da remunerare a misura ammontano ad un importo massimo di euro 147.159,91 sulla base dell'elenco prezzi previsto negli elaborati progettuali.
- L'importo a base di gara è stato stimato nell'importo pari ad euro 612.105,22 oltre iva di cui euro 14.483,28 quali oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso. Le modalità di calcolo della base d'asta, con esplicitazione delle componenti e delle relative quantità che hanno condotto all'importo complessivo sono contenute negli elaborati progettuali e precisamente nell'elaborato L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari al 433.911,93 calcolati sulla base degli elementi contenuti negli elaborati progettuali e precisamente nell'elaborato relazione . Il Contratto collettivo applicato sono i seguenti:
 - CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi CODICE:K511
 - CCNL per i lavoratori delle piccole e medie imprese, centri di servizi e consorzi, aziende municipalizzate, strutture assistenziali e socio sanitarie, esercenti attività alla persona, attività cimiteriali, attività funebri e di polizia mortuaria, onoranze CODICE: IB20
- L'appalto è costituito da un unico lotto e non viene suddiviso in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto le attività oggetto dell'appalto sono erogate in un unico ambito e riconducibile ad attività e processi strettamente correlati e di natura unitaria e quindi le prestazioni oggetto dello stesso, per la loro unicità, non sono in alcun modo scindibili. Per lo stesso motivo, non è applicabile la suddivisione in lotti geografici. Inoltre, date le caratteristiche del servizio, si ritiene che l'unità del lotto risponda ad esigenze di efficienza, economicità e buona amministrazione e che un unico interlocutore possa garantire i migliori livelli prestazionali
- la durata dell'appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Nell'ambito degli elaborati progettuali è indicata la scansione temporale specifica. Nell'ambito degli elaborati progettuali è previsto che qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una

variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quale indice quello indicato nel capitolato cui si rinvia integralmente. Sono state previste delle opzioni di modifica del contratto e precisamente: la facoltà di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e detta opzione è valorizzata pari ad euro E' previsto che in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Detta opzione non è valorizzabile A fronte di tutto quanto sopra, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad euro 612.105,22 si è progettato un unico lotto e non viene suddiviso in lotti funzionali e/o prestazionali poiché l'analisi del mercato condotta dimostra che i servizi richiesti sono erogati in un unico ambito e riconducibili ad attività e processi strettamente correlati e di natura unitaria e quindi le prestazioni oggetto dello stesso, per la loro unicità, non sono in alcun modo scindibili. Per lo stesso motivo, non è applicabile la suddivisione in lotti geografici. Inoltre, date le caratteristiche del servizio, si ritiene che l'unicità del lotto risponda ad esigenze di efficienza, economicità e buona amministrazione e che un unico interlocutore possa garantire i migliori livelli prestazionali

- nella redazione degli elaborati progettuali si è data applicazione alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM del 29/01/2021, come modificato dal DM del 24/09/2021 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per prodotti detergenti" ed al DM del 10/03/2021 recante "criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde"
- nella redazione degli elaborati progettuali si è data applicazione, oltre ai requisiti di sostenibilità ambientale con l'applicazione dei cam sopra menzionati, anche all'applicazione dei requisiti di sostenibilità sociale . prevedendo che l'aggiudicatario garantisca l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali/territoriali di settore individuato, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato deve dimostrare l'equivalenza delle tutele. Tra i criteri premianti sono inoltre stati inseriti alcuni elementi che valorizzano l'attenzione degli operatori economici alle tematiche della parità di genere, da comprovare attraverso il possesso di specifica certificazione. Per quanto concerne invece la clausola di assorbimento del personale, considerato che sono cambiate le condizioni essenziali di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati
- per quanto concerne il requisito minimo di capacità tecnico professionale richiesto, lo stesso è qualificabile nell'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi rientranti nel settore dei servizi cimiteriali di importo minimo complessivo pari ad euro 250.000 e si giustifica in relazione alla consistenza degli interventi dedotti nell'appalto che richiedono un'esperienza minima qualificata proporzionata al valore stimato dell'appalto;
- si è stabilita la seguente ripartizione dei punteggi tra l'aspetto qualitativo e l'aspetto economico: punti 80 per l'offerta tecnica e punti 20 per l'offerta economica, prevedendosi una clausola di sbarramento di almeno 40 punti nell'offerta tecnica per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, finalizzata a garantire una elevata qualità delle offerte stesse e i criteri di aggiudicazione sono contenuti nella relazione posta tra gli elaborati progettuali

Visto:

- il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge

- n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti
- le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018 all'interno delle quali, a livello teorico, rientrano le prestazioni riconducibili alla gestione del verde pubblico

Rilevato come il Rup ha verificato che per l'acquisizione delle attività oggetto dell'appalto non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune.

Ritenuto quindi di attivare una procedura autonoma e in particolare una procedura aperta sopra soglia con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'articolo 71 e 108 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 da svolgere sul sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia, piattaforma Sintel., sulla base delle indicazioni contenute negli elaborati progettuali allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto a tal fine si da atto che:

- il Comune di Vimodrone ha costituito, unitamente al Comune di Cassina de' Pecchi, Rodano, Pioltello e Cambiago, un 'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza (di seguito anche Ufficio comune operante come cuc o cuc), a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e approvata dai rispettivi Consigli Comunali (con deliberazione C.C. n. 7 del 30/01/2023 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 8 del 27/01/2023 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 4 del 25/01/2023 adottata dal Comune di Rodano, deliberazione C.C. n. 7 del 26/01/2023 adottata dal Comune di Pioltello, deliberazione C.C. n. 6 del 31/01/2023 adottata dal Comune di Cambiago) per lo svolgimento in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in linea con quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016 e anch'esso qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza con sede presso il Comune di Vimodrone, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione del progetto dell'acquisizione da effettuare e l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'affidamento. La convenzione sopra citata fa riferimento al codice degli appalti previgente ma contiene una norma di operatività e di salvaguardia che prevede che le clausole della convenzione che richiamano riferimenti a specifiche norme del codice dei contratti di cui al D.lgs. n.50/2023

nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contatti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle disposizioni sopravvenute

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023 con un livello di qualificazione SF1, provvedendo con il presente atto ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, e demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 , il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- ✓ il fine dell'acquisizione dei servizi di che trattasi , così come ampiamente indicato sopra, è quello di poter gestire i servizi cimiteriali nella complessità delle attività afferenti il servizio stesso;
- ✓ l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti negli atti progettuali sopra indicati, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.
- ✓ la forma che si adotterà per la stipula del contratto è la forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, con spese a carico dell'appaltatore, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto,;
- ✓ la modalità di scelta del contraente è quella sopra indicata ossia la procedura aperta da svolgersi sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di affidamento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri premiali indicati negli elaborati progettuali e prevedendosi i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico e professionale indicati negli elaborati progettuali, attagliati e proporzionati alle prestazioni da acquisire, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte il termine minimo di 30 giorni, considerato equo detto termine, vista l'urgenza di acquisire le attività oggetto dell'accordo quadro e considerato che su questa iniziativa è stata effettuata una preinformazione da parte dell'ufficio comune operante come cuc

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti della procedura, compresa la fase di pubblicazione degli atti , l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operato un trasferimento in capo al Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Rup nonché Responsabile del Settore;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore .

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. n. 36/2023
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Visti:

- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nonché il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vimodrone e dato atto che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della n. 190/2012 non sussistono le cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento e del responsabile del settore e che nulla osta riguardo la compatibilità del responsabile di procedimento e del responsabile del settore rispetto all'affidamento in oggetto.
- il D.lgs. n. 33/2013 e dato atto che sarà cura del Rup procedere all'assolvimento degli obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui alla citata normativa.

Visti:

- l'approvazione del DUP 2024/2026 approvata con delibera di C.C. n. 87 del 21/12/2023;
- il bilancio di previsione 2024/2026, approvato con delibera di C.C. n. 88 del 21/12/2023;
- la delibera di G.C. n. 3 del 12/01/2024 di assegnazione delle dotazioni di competenza PEG triennio 2024-2026;
- il Regolamento Comunale di Contabilità ed il vigente Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare i seguenti elaborati progettuali, facenti parte del progetto di servizio e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale per addivenire all'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Vimodrone:
 - ALLEGATO A – RELAZIONE TECNICA;
 - ALLEGATO B – PLANIMETRIA – TAVOLA 1;
 - ALLEGATO C – MAPPA CIMITERO – TAVOLA 2;
 - ALLEGATO D – CRONOPROGRAMMA;
 - ALLEGATO E – INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI E DEI CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE;
 - ALLEGATO F – LISTINO PREZZI;
 - ALLEGATO G – DUVRI;
 - ALLEGATO H - CAPITOLATO SPECIALE DESCrittivo E PRESTAZIONALE;

2. **di approvare** il presente atto, quale determina a contrarre, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'appalto dei servizi di cui al punto 1 secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di cui al punto 1, dando atto che per la scelta dell'operatore si attiverà una procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2 del D.lgs. n. 23/2023 da svolgersi sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel;
3. **di demandare** l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la pubblicazione degli atti, l'assolvimento della tassa anac e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di trasferimento in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata.
4. **Di prenotare** la spesa di euro 785.622,05 complessivi suddivisi sull'annualità 2025-2026-2027 come di seguito indicato:
 - Anno 2025 € 265.740,68
 - Anno 2026 € 259.940,68
 - Anno 2027 € 259.940,68sul capitolo n. 1489.000.06 (manutenzione straordinaria cimitero)
5. **di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio operante come CUC per gli adempimenti di competenza nonché all'area servizi finanziari per quanto di competenza

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Villa Nadia